

## **TI\_GERICHTE 12.2015.104 vom 3. Dezember 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2015.104](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.104)

FR: TI\_GERICHTE 12.2015.104 du 3 décembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 12.2015.104 del 3 dicembre 2015

### **Regeste**

Responsabilità dell'ente pubblico.

### **Erwägungen**

#### **E. 30**

settembre 2015, sull'iniziativa in oggetto. Quest'ultima autorità, pur riconoscendo esplicitamente la possibilità di interrompere il termine di perenzione mediante la promozione di una procedura di conciliazione ex art. 202 CPC, ha tuttavia ricordato che se non è raggiunta un'intesa durante la stessa, nei tre mesi successivi il cittadino sarebbe comunque costretto ad avviare una procedura di merito. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto come non più adeguato e sostenibile il sistema della perenzione delle pretese istituito dalla LResp ed ha proposto al Gran Consiglio di abrogare l'art. 25 cpv. 2 LResp, per "consentire al cittadino che si ritiene danneggiato di interrompere la prescrizione delle sue pretese nei confronti dell'ente pubblico nelle forme previste dal Codice delle obbligazioni, così da non dover essere costretto ad avviare contenziosi giudiziari che potrebbe non essere in condizione di sostenere immediatamente (sia per ragioni economiche, che giuridiche)" (cfr. rapporto cit., pag. 5 seg.). Proposta cui il Gran Consiglio ha aderito nella seduta del 23 novembre u.s. (cfr. FU 94/2015 del 27 novembre 2015, 9901). 3.5. Come risulta quindi dagli atti del Gran Consiglio, quest'ultima autorità non ha inteso rinunciare alla procedura di conciliazione obbligatoria, istituita dal CPC, sostituendola con quella di notifica delle pretese all'ente responsabile degli atti dell'agente pubblico. Il Parlamento ha per contro espresso l'opinione che, nell'interesse del cittadino, queste procedure vadano cumulate. Ora, non sussiste alcun valido motivo affinché il Tribunale si scosti dalla volontà manifestata in modo chiaro dal legislatore. La differente soluzione rispetto a quella zurighese è peraltro corroborata anzitutto, sotto l'aspetto formale, dal fatto che la pertinente normativa di quel Cantone prevede che l'azione contro l'ente pubblico dev'essere promossa "direttamente al Tribunale" (§ 23 HG) distrettuale (§ 20 HG), che non è – tra l'altro – autorità di conciliazione in procedura civile (di principio, è il giudice di pace). Per contro, nel nostro Cantone l'art. 22 cpv. 2 LResp rinvia semplicemente e in modo generico al CPC, per cui il ricorso alla procedura di conciliazione deve costituire la regola. Differenti, sotto l'aspetto sostanziale, sono pure i termini per far valere le pretese: a Zurigo il lesò dispone di due anni dalla conoscenza del danno per presentare la notifica all'autorità e di un ulteriore anno dalla risposta negativa di quest'ultima per promuovere l'azione giudiziaria contro l'ente pubblico (§ 24 HG); nel nostro Cantone questi termini (di cui il secondo è destinato a scomparire) sono ridotti della metà (art. 25 LResp). Il riconoscimento, a favore del danneggiato, di accresciute possibilità di interrompere tali termini permette di controbilanciare questo maggior rigore. Sia comunque soggiunto, per completezza, che se questa conclusione possa essere confermata anche dopo l'abrogazione dell'art. 25 cpv. 2 LResp recentissimamente

disposta dal Gran Consiglio (e pertanto non ancora in vigore), è quesito che non dev'essere affrontato per la soluzione della fattispecie. 4. Sulla scorta di quanto sopra, bisogna concludere che al momento dell'inoltro della petizione il termine di perenzione fissato dall'art. 25 cpv. 2 LResp, di sei mesi dalla data entro cui il convenuto era chiamato a pronunciarsi sulle pretese attoree, era stato salvaguardato dall'inoltro preventivo dell'istanza di conciliazione obbligatoria ai sensi del Codice di diritto processuale civile svizzero. A giusta ragione, pertanto, il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione sollevata dal convenuto. 5. L'appello dev'essere dunque respinto e la sentenza pretorile confermata. Le spese processuali e le ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC). Per questi motivi, richiamate le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.